

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31448 Anno 2026
Presidente: CATENA ROSSELLA
Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA
Data Udiienza: 03/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Tomasicchio Antonino nato a BARI il 17/03/1962

avverso la sentenza del 03/12/2024 della Corte d'appello di Firenze

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Sansonetti, il quale ha concluso riportandosi alla requisitoria già depositata e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
Uditi i difensori dell'imputato, avv. Giuseppina Chiarello e avv. Mario Malcangi, i quali hanno insistito nell'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Firenze ha riformato, *quoad poenam*, la sentenza del Tribunale di Firenze del 17 giugno 2020, nei confronti di Antonino Tomasicchio, previo riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati giudicati con separata sentenza, confermando il giudizio di penale responsabilità per i reati di bancarotta distrattiva e documentale, in relazione al fallimento della società "Bar Pasticceria Il Barco" s.r.l. dichiarato nel maggio 2015.

Il Tribunale aveva condannato l'imputato, quale amministratore di fatto della società fallita, esercente un bar pasticceria, dal 29 dicembre 2014 e fino al

fallimento, ritenendo che il suddetto avesse ideato e realizzato un programma unitario di spoliazione della società, acquisendone il controllo mediante schermi formali fittizi, realizzati in diversi successivi momenti, con il coinvolgimento di prestanomi individuati in Monica Meoni e Saverio Sblendorio.

In particolare, dalla ricostruzione dei fatti emergeva che la società fallita era stata dapprima, con atto del 4 novembre 2014, oggetto di permuta con un'attività di rivendita tabacchi intestata a Monica Meoni; quindi, con atto del 26 novembre 2014, ceduta a Saverio Sblendorio, che ne assumeva la qualifica di amministratore di diritto; infine, proseguita da parte della Gest s.r.l. amministrata dall'imputato, dall'aprile 2015 e fino al fallimento dichiarato dopo pochi mesi, in assenza di titolo e corrispettivo.

Il depauperamento del compendio aziendale era ricondotto ad un programma unitario consapevolmente perseguito; in tale scenario, la mancata consegna e comunque irregolare tenuta della contabilità sono state ritenute integrare il reato di bancarotta documentale, considerandosi che il quadro complessivo, culminato nella distrazione del patrimonio aziendale e parallela nomina di una cd.testa di legno come amministratore, rendeva evidente la sussistenza di un atteggiamento doloso specifico, in frode ai creditori, nel senso di impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e l'accertamento delle singole responsabilità.

La Corte di appello ha prospettato una diversa interpretazione escludendo il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente e considerandolo mero concorrente esterno; ha, al contempo, assolto Saverio Sblendorio da ogni accusa per insussistenza di prova del dolo, dopo averne delineato un ruolo di effettiva amministrazione della società fallita e non di mero prestanome.

2. Antonino Tomasicchio ha proposto due atti di ricorso a firma di diversi difensori.

2.1. Con ricorso a firma dell'avv. Mario Malcangi, denuncia, con primo motivo, violazione di norma di legge sul concorso di persone in reato proprio e vizio di motivazione. La Corte di appello, oltre ad avere assolto il coimputato Sblendorio, si è discostata dalle valutazioni del Tribunale che aveva considerato l'imputato amministratore di fatto della società fallita, ritenendolo mero concorrente esterno senza, tuttavia, tenere conto che non sarebbe configurabile, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., un concorso esterno in reato proprio ascritto ad altro soggetto, a sua volta, assolto. Inoltre, a fondamento della responsabilità dell'imputato, risultano essere state poste le dichiarazioni accusatorie dell'originario coimputato, Salvatore Menzo, il quale aveva definito la propria posizione con sentenza di patteggiamento, senza considerare che il medesimo aveva interesse a rendere una versione che vedeva l'imputato direttamente coinvolto nella vicenda processuale,

per fugare ogni dubbio sulla responsabilità della sua compagna; la prova della subordinazione di Sblendorio al Tomasicchio sarebbe, peraltro, fondata su elementi scarni, privi di rilevanza e poco significativi; in sede di appello, il ricorrente aveva dedotto di essersi limitato a gestire l'azienda, per un tempo esiguo, dall'aprile al luglio 2015 e che, in ragione delle competenze professionali possedute, si era occupato del bar nel tentativo di risollevarne le sorti e valutare l'opportunità di un possibile acquisto; era stato erroneamente ritenuto che il ricorrente avesse voluto occultare il trasferimento dell'azienda con un'operazione in assenza di corrispettivo in quanto sussisteva specifica documentazione amministrativa comprovante la prosecuzione della medesima attività da parte della società Gest s.r.l., riconducibile all'imputato; nella stessa relazione fallimentare si era dato atto, peraltro, che l'imputato aveva acquistato dalla società attrezzature e arredi per la somma di euro 12.000, corrisposta a mezzo assegni bancari, e non sussisterebbero elementi da cui desumere che dalla presunta distrazione addebitata abbia ricavato un beneficio.

2.2. Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione deducendo che la Corte di appello avrebbe omissso di valutare le doglianze formulate nel gravame essendosi limitato ad effettuare un mero richiamo alla sentenza di primo grado.

2.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-*bis* e 133 cod.pen.

2.4. Con separato atto, a firma dell'avv. Giuseppina Chiarello, denuncia vizio di motivazione rilevando che la pronuncia di condanna si fonda sulla chiamata in correità di Salvatore Menzo, in difetto di un giudizio di attendibilità, e stante l'insussistenza di ulteriori elementi certi dai quali desumere la responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Inoltre, la Corte di appello avrebbe ritenuto l'imputato quale *extraneus* senza specificare la consistenza causale del suo contributo mentre il Tribunale lo aveva considerato come amministratore di fatto.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

I difensori dell'imputato hanno insistito nell'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono fondati.

1. Occorre preliminarmente ricordare che per configurare il concorso di persone nel reato, non essendo necessario il previo accordo, assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato. Tale circostanza deve ritenersi

realizzata ogni volta che le condotte dei concorrenti risultino alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati. Ne consegue che, sotto l'aspetto soggettivo, non rientrando l'accordo nella struttura del dolo, è necessario che esista nel soggetto, che abbia apportato un contributo di ordine materiale alla realizzazione del fatto tipico del reato, la coscienza e volontà di concorrere con altri alla realizzazione dello stesso, (Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Rv. 276820 - 01; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Rv. 255260 - 01; Sez. 5, n. 25894 del 15/05/2009, Rv. 243901 - 01; Sez. 2, n. 44301 del 19/10/2005, Rv. 232853 - 01). Con specifico riferimento al delitto di bancarotta fallimentare è costante l'insegnamento di questa Corte secondo cui il dolo del concorrente *extraneus* nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'*intraneus*, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori (Sez. 5, n. 26501 del 31/03/2021, Rv. 281555 - 01; Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Rv. 278156 - 02).

A tale insegnamento il Collegio intende dare seguito affermando che, in tema di concorso dell'*extraneus* nei reati propri di bancarotta fraudolenta, la responsabilità del concorrente esterno presuppone non solo la volontarietà della condotta di apporto e la consapevolezza della sua incidenza depauperativa sul patrimonio sociale in danno dei creditori, ma anche la riferibilità di tale contributo alla condotta tipica dell'*intraneus*, secondo una unitaria convergenza finalistica. Ne consegue che, ove l'*intraneus*, pur riconosciuto amministratore effettivo della società, sia assolto per difetto dell'elemento soggettivo, non può essere affermata la responsabilità dell'*extraneus* senza una specifica motivazione sulla concreta efficienza causale del suo contributo rispetto alla condotta dell'amministratore e sulla sussistenza di una comune, ancorché non previamente concordata, unitarietà di intenti nella realizzazione del fatto collettivo.

2. Sulla scorta dei suindicati principi la motivazione della Corte territoriale- che si è discostata in modo significativo rispetto alla valutazione dei fatti data dal Tribunale pur ritenendone incontestata la ricostruzione ed utilizzando i medesimi elementi di prova- non appare corretta in diritto ed adeguatamente illustrata.

In particolare, la Corte di appello ha assolto il coimputato Saverio Sblendorio dai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale perché il fatto non costituisce il reato, dopo avere escluso che il medesimo abbia operato come mera testa di legno ritenendo acquisita in atti la prova certa di una sua ingerenza nella gestione della società ed un suo ruolo di amministratore effettivo.

Il ruolo del ricorrente è stato ricostruito in termini di concorrente esterno pur ritenendosi, al contempo, che il medesimo abbia ideato e perseguito un

programma di spoliazione della società e supponendo che abbia agito senza rendere partecipe lo Sblendorio dei suoi piani criminosi. L'imputato avrebbe fornito, altresì, un contributo essenziale anche per il ruolo di consulente finanziario della società oltre che per la diretta gestione del bar assunta, per il periodo successivo al 16 aprile 2015, nella qualità di amministratore di diritto della società Gest s.r.l.; le distrazioni sarebbero state effettuate avendo come beneficiario il ricorrente, venendo permesse e facilitate dallo Sblendorio in virtù del ruolo assunto di amministratore di diritto.

Tale motivazione appare, tuttavia, non conforme rispetto alle indicazioni ermeneutiche sopra delineate in quanto è stato configurato, in capo al ricorrente, un contributo concorsuale rispetto ad un reato proprio contestato ad altro soggetto, quale amministratore di diritto della società, rimasto, a sua volta, assolto per difetto di prova del dolo, obliterandosi che, nell'ipotesi di concorso di persone nel reato, assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato e che le condotte dei concorrenti devono risultare integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati. L'assoluzione del coimputato Sblendorio, disposta sulla base del previo riconoscimento di un suo ruolo effettivo di amministratore della società, si espone a rilievi di contraddittorietà rispetto alla ritenuta responsabilità dell'imputato, quale concorrente esterno e non più amministratore di fatto della società, non risultando, peraltro, indicata, sulla base di tale diversa prospettazione, la specifica efficienza causale della condotta del ricorrente rispetto a quella del coimputato Sblendorio e quale sia stata, in definitiva, la portata e consistenza della condotta distrattiva ascritta, tenuto conto delle complessive e articolate vicende della società fallita nel suo ultimo periodo. Sotto tale profilo, la motivazione della sentenza impugnata appare, altresì, eccentrica per la contestuale sottolineatura del ruolo del ricorrente quale «assoluto *dominus* nella ideazione e realizzazione delle condotte fraudolente» (pag.64 della sentenza impugnata) in contrasto con il ritenuto suo ruolo di mero amministratore formale.

3.In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto, rimanendo assorbiti gli altri motivi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Così deciso il 03/07/2026

Il Consigliere estensore
Andreina Occhipinti

Il Presidente
Rossella Catena

Corte di Cassazione - copia non ufficiale